

ORIGINALE

Deliberazione N. 55

Data 22-12-2017



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: **AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE E NON METANIZZATE PER AGEVOLAZIONE FISCALE DI CUI ALL'ART.8 - COMMA 10 LETT.C), PUNTO 4 DELLA L. 448/1998 E SS.MM.II**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	P	PONTICELLO GRETA	P
MARTELLOZZO MELANIA	P	GALLO GIULIANO	P
MASETTO LUCA	P	RUZZANTE ANDREA	A
BAGGIO LORENZA MARIA	P	ZANON DOMENICO	A
GUIN ROSELLA	P	MIOLO CLAUDIA	A
MARZARO ATILIO	P	TORRESIN GIOVANNI	A
BAGGIO LUCA	P	GUMIRATO WALTER	A
ZANI NICOLETTA	P	GUMIERO ANDREA	A
GONZO CARLO	P		

(P)resenti n. 11. (A)ssenti n. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune **PERARO PAOLA**

MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

BAGGIO LORENZA MARIA

PONTICELLO GRETA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

MARTELLOZZO MELANIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

PERARO PAOLA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Sindaco, il quale relaziona in merito all'argomento;

VISTA la lettera c), comma 10 – art. 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 con la quale viene stabilita la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio e G.P.L. da riscaldamento, utilizzati in particolari zone geografiche tra le quali quelle dei comuni non metanizzati e ricadenti in Zona Climatica E;

DATO ATTO che la stessa Legge ha stabilito criteri e modalità per l'applicazione dello sconto che deve essere praticato e gestito dai fornitori dei combustibili;

ACCERTATO che il territorio del Comune di Camposampiero ricade nella zona climatica "E" delle tabelle allegate al D.P.R. 412/93;

CONSIDERATO che così come chiarito dall'Agenzia delle Dogane con la circolare prot. 41017 del 12.04.2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della L. 448/98, è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4 del D.L. 268/2000 (convertito in L. 354/2000), come "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";

VERIFICATO che la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11.12.2016 n. 232) non ha reiterato l'estensione del beneficio in questione, pertanto anche per l'anno 2017 lo sconto è applicabile alle sole frazioni non metanizzate intese come "porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del Centro Abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse" appartenenti a comuni della zona climatica E.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2016 avente per oggetto "Aggiornamento individuazione aree non metanizzate per agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 – comma 10, lett. c), punto 4 della L. 448/1998 e ss.mm.i.;

VISTE le planimetrie della estensione della rete di distribuzione del gas metano fornite dalla Società che gestisce il servizio nell'intero territorio comunale, dalle quali è possibile desumere le zone non ancora metanizzate, pervenute in data 28.11.2017 prot. 23794;

VISTE altresì le tavole 1.1, 1.2 e 1.3 allegate alla "Relazione sulle direttive ed indicazioni per l'estensione e sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Camposampiero" pervenuta in data 13.04.2016 prot. 7953;

VISTO l'elenco aggiornato (allegato 'A' alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale) delle abitazioni, identificate dall'analisi delle planimetrie di cui sopra, ricadenti in zone non metanizzate nel Comune, situate al di fuori del centro abitato, così come identificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 8 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, che distano più di 50 m (cinquanta metri), dalle condotte adduttrici;

RICHIAMATA la circolare esplicative dell'Agenzia delle Dogane prot. 32251/R.U. del 18.03.2011, di conferma condizioni e modalità per il rilascio delle attestazioni relative alle agevolazioni di cui trattasi;

VISTO il modello di attestazione (Allegato 'B' alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale) da rilasciarsi ai cittadini che ne fanno richiesta;

VISTO ed ACQUISITO il parere di cui all' art. 49 – 1° comma del T.U. - D.Lgs 267/2000;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non deve essere acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

DATO ATTO che non sono state formulate dichiarazioni di voto;

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del T.U. - D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi n. n. 11, legalmente espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare l'elenco aggiornato (allegato 'A' alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale) delle abitazioni, identificate dall'analisi delle planimetrie della estensione della rete di distribuzione del gas metano, ricadenti in zone non metanizzate nel Comune, situate al di fuori del centro abitato, così come identificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 8 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, che distano più di 50 m (cinquanta metri), dalle condotte adduttrici;
2. di approvare il modello di attestazione (Allegato 'B' alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale) da rilasciarsi ai cittadini che ne fanno richiesta, al fine di godere delle agevolazioni di cui trattasi;
3. di prendere atto del contenuto delle circolari prot. 41017 del 12.04.2010 e prot. 32251/R.U. del 18.03.2011, dell'Agenzia delle Dogane, che precisano che: "il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della L. 448/98, è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4 del D.L. 268/2000 (convertito in L. 354/2000), come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
4. di dare atto che le abitazioni individuate dall'elenco allegato (allegato 'A' alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale) fanno parte di "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse", e pertanto godono del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 448/98;
5. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del Responsabile del Servizio competente, al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, in adempimento all'art. 8, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488;
6. di precisare che:
 - le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, sono quelle non prospicienti le strade servite dalla rete di distribuzione del gas metano;
 - il beneficio fiscale di cui trattasi decorre dal 01.01.2017;
 - per le zone in cui sarà ampliata la rete di distribuzione del gas, il beneficio è applicabile solo per il periodo decorrente dal primo gennaio dell'anno solare di riferimento fino alla data di messa in esercizio della rete stessa;
 - nel caso di eventuali unità immobiliari ricadenti in aree non metanizzate, non incluse nella numerazione civica di cui all'allegato "A", su richiesta degli interessati, l'Ufficio Tecnico Comunale procederà alla verifica dei presupposti di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 448/98, per l'applicazione dei benefici fiscali di cui trattasi per poi rilasciare l'apposita attestazione (Allegato B).
 - qualora non intervenissero modifiche normative tali da variare i presupposti di legge per il beneficio fiscale di cui trattasi, la presente Deliberazione è da considerarsi valida anche per gli anni successivi;
7. di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli e unanimi n. 11 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to CAMPELLO GIANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Visto in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Parere contabile non dovuto in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA